

SENT: 218/12

Proc. n. 939/2006



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Sezione Civile - Giudice del Lavoro

Cron 218/12

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Gabriella Piantadosi, all'udienza del 28/5/2012, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 939/2006 R.G.

SENT. N.

218/2012

TRA

[redacted], nato a [redacted], rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. [redacted] presso il cui studio elettivamente domicilia in Terni alla [redacted]

RICORRENTE

Oggetto:

E

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted] giusta distinte procure generali alle liti per atto notaio Franco Lupo di Roma, rep. n. 28792 del 17.03.1997 (la prima) e per atti notaio Linda Blasi di Roma rep. n. 73806 del 6.11.2003 (la seconda), elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente in Terni

risarcimento
danni per
ritardato
riconoscimento
pensionistico

RESISTENTE

E

I.N.A.I.L., in persona del Direttore Regionale *pro tempore*, rapp.to e difeso dall'Avv.to [redacted] giusta procura generale alle liti per atto notaio Mario Biavati di Bastia Umbra rep. n. 12531 del 15.11.2005, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Ente in Terni, Via Turati, n. 18/20

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Negli scritti difensivi e nei verbali di causa i procuratori delle parti hanno così concluso:

Per il ricorrente: accertato che - laddove l'INPS/l'INAIL, in seguito alla domanda presentata dal ricorrente (in data 14/11/1996 all'Inail e in data 31/12/1996 all'Inps) avessero, nei tempi di legge, positivamente accertato l'esposizione ultradecennale all'amianto - l'istante avrebbe immediatamente maturato il diritto al prepensionamento, con il massimo contributivo previsto; - accertato, inoltre, che soltanto in conseguenza dell'illegittimo comportamento degli istituti predetti il ricorrente stato costretto ad espletare attività lavorativa per ulteriori 5 anni; - dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dall'INPS - nonché dall'INAIL - per non avere opportunamente e positivamente valutato il diritto del ricorrente riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, L. 257/92 così come modificata dalla L. 271/93; - condanni eventualmente in solido tra loro Inps ed Inail al risarcimento del danno biologico nella misura di cui all'espletanda c.t.u. ed esistenziale subito dal ricorrente per essere stato costretto a svolgere ulteriore attività lavorativa dal gennaio 1997 al mese di marzo 2001 nella misura di euro 1.000,00 al mese, ovvero nella diversa misura di giustizia - liquidata anche in via equitativa - oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Per l'INPS: in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa dell'INAIL; ancora in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del giudice del lavoro per essere competente per materia del tribunale civile; sempre in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e dichiarare il difetto di legittimazione dell'INPS; in via principale e nel merito dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto e, comunque, rigettare il ricorso di controparte perché fondato in fatto e in diritto; in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, nella denegata ipotesi di condanna dell'Inps, a risarcire danni al ricorrente, condannare l'INAIL a manlevare l'Inps da qualsiasi pretesa avversaria e, comunque, a risarcire l'INPS delle eventuali conseguenze negative della presente lite, comprese le spese. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.

Per l'INAIL: dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione; in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile la domanda proposta nei confronti dell'INAIL per carenza di interesse ad agire; in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno preteso dal ████████ nei confronti dell'INAIL; dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL; in estremo

subordine, nel merito, respingere la domanda perché infondata; con vittoria di spese, funzioni ed onorari.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 3.7.2006 [redacted] adiva il giudice del lavoro, deducendo: - che dal 24.4.1971 al 31.3.2001 aveva prestato la propria attività lavorativa presso vari reparti degli stabilimenti della società delle Fucine S.r.l. di Terni; - che, prima di accedere al pensionamento, egli stesso aveva lavorato in reparti a continuo e diretto contatto con l'amianto, sicché in data 14.11.1996 aveva avanzato richiesta all'INAIL per ottenere la dichiarazione che attestasse l'esposizione qualificata all'amianto; - che con nota dell'1.9.1997 l'INAIL aveva rilasciato dichiarazione per cui non vi era stata esposizione all'amianto; - che in data 31.12.1996 aveva presentato domanda all'INPS per ottenere pensione di anzianità, deducendo di aver svolto attività lavorativa con esposizione all'amianto; - che in data 10.10.1997 l'INPS aveva rigettato la domanda di pensione; - che in data 9.12.1997 aveva avanzato, nuovamente, richiesta all'INPS per ottenere i benefici previdenziali di cui all'art. 13, co. 8, L. 27.3.1992 n. 257; - che in data 19.3.1998 aveva presentato ricorso al Comitato provinciale dell'Istituto; - che, a seguito di ricorso giudiziario depositato in data 22.12.1998, con sentenza n. 586 del 22.4.1999, il Pretore di Terni aveva riconosciuto la sua esposizione all'amianto per il periodo dal 24.4.1971 al 31.12.1991; - che, a seguito di appello dell'INPS, in data 27.3.2001 il Tribunale di Terni, con sentenza n. 53/01, aveva confermato la decisione di primo grado; - che, nelle more, in data 12.3.2001, il Novelli aveva ricevuto dall'INAIL attestazione di esposizione all'amianto dal 24.4.1971 al 31.3.1973 e dal 5.10.1974 al 31.12.1998; - che anche il ricorso per Cassazione proposto dall'INPS avverso la sentenza n. 53/01 era stato respinto; - che in data 12.3.2001 l'istante, in forza del predetto riconoscimento da parte dell'INAIL, aveva presentato nuovamente domanda per ottenere la pensione di anzianità; - che l'Istituto in data 21.5.2001 aveva comunicato la liquidazione della pensione di anzianità con decorrenza dall'1.4.2001.

L'istante aggiungeva che, se il riconoscimento fosse intervenuto allorquando, nel 1996, aveva proposto domanda all'INPS ed all'INAIL, avrebbe potuto accedere immediatamente al pensionamento, ottenendo il massimo accredito figurativo, senza alcuna necessità di continuare a lavorare fino al mese di marzo 2001; - che a causa dell'illegittimo ed omissivo comportamento dell'INPS - dovuto al rigetto della domanda di pensione presentata in data 31.12.1996 - era stato costretto a prestare attività lavorativa negli anni dal 1997 al 2001; - che in data 17.3.2006 aveva chiesto all'INPS il risarcimento per il disagio sofferto relativamente all'arbitrario ed illegittimo comportamento dell'Istituto.

Tanto premesso, evidenziata l'illegittimità del comportamento tenuto dall'INPS e dall'INAIL "per aver ommesso di valutare e di dare corretta esecuzione alle richieste di attestato INAIL e dei benefici di cui alla L. 257/92 e successive modificazioni" presentate ad entrambi gli istituti, sulla scorta delle compiute argomentazioni dell'atto introduttivo, l'istante esponeva di aver subito "un grave pregiudizio per essere stato ... costretto, suo malgrado - pur avendo già maturato il diritto al pensionamento - a continuare a svolgere ulteriore attività lavorativa, con relativo, ulteriore dispendio di energie psico-fisiche, in luogo di godersi il meritato riposo"; - che, pertanto, aveva diritto al risarcimento del danno biologico ed esistenziale.

Alla luce dei rilievi e delle considerazioni esposte il ricorrente concludeva come in premessa indicato.

Si costituiva in giudizio l'INPS, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. e la nullità dell'atto introduttivo per incomprendibilità della domanda; nel merito, l'Istituto deduceva l'infondatezza delle avverse pretese, atteso che la domanda avanzata nel 1996 era priva dell'imprescindibile certificazione dell'INAIL e, comunque, era stata presentata da un soggetto ancora in attività lavorativa; - che, comunque, non vi era la prova dei requisiti richiesti dall'art. 2043 c.c.; - che, in ogni caso, un'eventuale responsabilità non poteva che essere imputata l'INAIL. Pertanto, l'INPS concludeva nei termini riportati in epigrafe.

Si costituiva l'INAIL, eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., la prescrizione dell'eventuale diritto al risarcimento danni (essendosi consumato il presunto illecito il 26.8.1997), il proprio difetto di legittimazione; nel merito, l'INAIL deduceva la carenza degli elementi di cui all'art. 2043 c.c. Sulla scorta dei rilievi e delle argomentazioni di cui alla comparsa l'Istituto rassegnava le conclusioni di cui in premessa.

La prima udienza veniva spostata, avendo l'INPS proposto domanda riconvenzionale nei confronti dell'INAIL.

Non veniva espletata alcuna attività istruttoria, essendo superflua alla luce della documentazione in atti.

All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, questo giudice decideva la causa, dando lettura del dispositivo in atti.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Preliminarmente, mette conto evidenziare che è infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione

previsto, all'epoca della proposizione del ricorso, dall'art. 410 c.p.c. (oggi sostituito dall'art. 31, comma 1, legge n. 183 del 2010). Il presente giudizio, infatti, non concerne alcuna delle domande di cui all'art. 409 c.p.c.

Eguale, è destituita di fondamento l'eccezione sollevata dall'INPS in relazione alla nullità del ricorso per "incomprensibilità della domanda". Infatti, il ricorso in disamina espone chiaramente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui si fonda la pretesa attorea e l'esame complessivo dell'atto consente senz'altro l'individuazione dei termini della domanda.

2. Sussiste la legittimazione di entrambi gli enti convenuti.

Invero, in questa sede le parti controvertono non già circa la (pacifica) spettanza dei benefici previdenziali conseguenti all'esposizione all'amianto (sicché la giurisprudenza richiamata dall'INAIL in materia di legittimazione passiva non trova applicazione del caso di specie), bensì circa la sussistenza di una colpa, e di una conseguente responsabilità civile, a carico dell'INPS e dell'INAIL, assumendo il ricorrente che i tempi del suo pensionamento sono stati rallentati per un colposo comportamento degli enti a ciò preposti (l'INPS, quale ente erogatore della pensione previa eventuale rivalutazione ex L. 257/92, e l'INAIL, tenuto a svolgere gli accertamenti per verificare l'esposizione qualificata all'amianto dei lavoratori).

Pertanto, avuto riguardo all'oggetto della domanda, entrambi gli enti convenuti, ognuno per la parte a sé relativa, sono passivamente legittimati, indipendentemente dall'effettiva sussistenza di una responsabilità a carico di ciascuno di essi (profilo, quest'ultimo, che attiene, ovviamente, unicamente al merito del giudizio).

3. La domanda nei confronti dell'INPS è senz'altro infondata.

È noto che il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, co. 8, L. 257/1992 (come modificato dal d.l. 169/1993 convertito nella L. 271/1993) presuppone l'attestazione, a cura dell'INAIL, dell'esposizione qualificata del lavoratore ad inalazioni di polveri di amianto per oltre un decennio, con esclusione di un autonomo potere di accertamento in capo all'INPS.

Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita, si evince che quando il ricorrente non si è visto riconoscere, a fini pensionistici, il beneficio della rivalutazione contributiva da parte dell'INPS non era in possesso della necessaria certificazione INAIL.

Allorché, invece, prima dell'esito del giudizio di secondo grado, l'INAIL ha riconosciuto al ricorrente l'esposizione in parola, rilasciando la relativa attestazione (12.3.2001) e e
6
~~XXXXXXXXXX~~ ha presentato nuovamente, in data 21.3.2001, la domanda di pensione di

anzianità, l'INPS ha tempestivamente provveduto alla relativa liquidazione con decorrenza 1.4.2001.

In definitiva, è indubitabile che l'INPS ha agito correttamente e senza ritardo, riconoscendo la rivalutazione contributiva non appena l'INAIL ha emesso la certificazione richiesta dalla legge.

E invero, non può dubitarsi del fatto che l'INPS non potesse concedere la prestazione richiesta prescindendo dal riconoscimento *de quo* da parte dell'Inail. Tale certificazione, infatti, costituisce prova dell'esposizione qualificata del lavoratore, avendo il legislatore delegato all'ente di previdenza professionalmente attrezzato i necessari accertamenti tecnici sul superamento della soglia di esposizione e sulla relativa durata, da effettuare peraltro necessariamente attraverso i criteri generali dettati in sede ministeriale. In assenza della predetta certificazione l'unica possibilità per il lavoratore è ricorrere in giudizio, dimostrando, attraverso gli ordinari mezzi di prova, la sussistenza dell'esposizione ultradecennale oltre il "valore soglia" (cfr., *ex ceteris*, Cassazione civile, sez. lav., sentenza n. 1265 del 30 gennaio 2012; Sez. 6 - L, ordinanza n. 6264 del 16/03/2011). In altri termini, l'INPS non può, autonomamente, disattendere i risultati della certificazione INAIL, né esperire autonomi accertamenti.

Dai rilievi e dalle argomentazioni che precedono segue il rigetto della domanda avanzata nei confronti dell'INPS, con conseguente assorbimento della domanda (di manleva) spiegata da tale ultimo ente nei confronti dell'INAIL in caso di condanna.

4. Quanto alla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'INAIL, secondo un orientamento di merito consolidato, di cui sono espressione le sentenze prodotte in giudizio (emesse dai Tribunali di Terni e di Spoleto), il diritto al risarcimento danni (fatto valere, nella specie, solo con ricorso del 3.7.2006) sarebbe prescritto, essendosi lo stesso consumato allorchè - dopo che con nota del 26.8.1997 (ricevuta dall'interessato, secondo quanto si legge in ricorso, l'1.9.1997) l'INAIL attestò che Novelli Fausto non era stato esposto all'amianto - in data 10.10.1997 l'INPS rigettò la richiesta di pensione.

Senonchè, a parere di questo giudice, nel caso concreto non è ravvisabile alcun inadempimento colpevole da parte dell'Istituto.

In proposito, giova richiamare una recentissima pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Lavoro - Sent. del 20.01.2012, n. 795) che, pronunciandosi su una fattispecie identica a quella che ci occupa, ha escluso la colpa in capo all'INAIL, ritenendo che il dovere di correttezza incombente anche sul lavoratore avrebbe dovuto indurre lo stesso a produrre, "salvi impedimenti non dedotti in questo processo, la prova degli elementi costitutivi del proprio diritto".

Orbene, venendo al caso in esame, risulta dagli atti che, allorchè avanzò domanda all'INAIL in data 14.11.1996, il ricorrente non produsse la documentazione richiesta dalla legge, ovvero l'attestato o, in alternativa, il curriculum professionale rilasciati dal datore di lavoro (necessari l'uno in caso di attività lavorative per le quali è stato corrisposto il premio supplementare per asbestosi e l'altro per lo svolgimento di attività lavorative con esposizione all'amianto per oltre un decennio).

Solo a seguito del pronto sollecito dell'INAIL (datato 18.12.1996), in data 25.8.1997 l'interessato produsse il curriculum rilasciato dalla "Società delle Fucine S.r.l."

Intanto, anche in virtù di altre richieste avanzate dai dipendenti della A.S.T. S.p.A. per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 257/92 e succ. mod., l'INAIL si era già attivata e la CON.T.A.R.P. dell'Umbria aveva avviato un'accurata istruttoria, a seguito della quale era pervenuta al risultato che i benefici in parola potevano essere riconosciuti solo ad alcuni lavoratori e per determinati periodi (cfr. parere del 2.12.1996); quindi, fu emesso, anche a seguito di riunioni con le OO.SS. e sulla scorta di ulteriore documentazione acquisita, un ulteriore parere, ove si riconosceva l'esposizione qualificata all'amianto agli operatori di alcuni reparti delle A.S.T., per determinati periodi, con la precisazione che ulteriori approfondimenti erano in atto e sarebbero stati posti in essere sulla base della documentazione integrativa fornita e che, comunque, l'assenza di informazioni - che né la società né le organizzazioni sindacali avevano fornito - impediva di pervenire a risultati certi, in termini quantitativi e qualitativi, in relazione a determinate figure professionali (cfr. parere - integrazione n. 1 del 13.5.1997); ancora, il beneficio in parola fu esteso ad altri lavoratori a conclusione della fase di raccolta delle operazioni integrative (cfr. parere - integrazione n. 2 del 30.6.1997).

All'esito di tale complessa indagine ed acquisito il curriculum come richiesto dalla legge, l'INAIL con nota del 26.8.1997 comunicò al ricorrente che *"sulla base degli accertamenti effettuati ... e tenuto conto delle indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro"* il ricorrente non era stato esposto all'amianto.

Non vi è chi non veda come nessun inadempimento colposo sia ravvisabile in capo all'INAIL, il quale, a fronte di una domanda incompleta, ne ha sollecitato dapprima l'integrazione e, successivamente, acquisito il curriculum del ricorrente, alla luce di indagini tecniche effettuate da un organo qualificato, ha concluso conformemente alle (complesse) acquisizioni che la materia richiede (nel rispetto delle rigide e puntuali prescrizioni di cui alla nota tecnica del 26 settembre 1995, allegata alla circolare INAIL del 23.11.1995, ovvero della procedura approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'esito di apposite riunioni, tenutesi presso il predetto Ministero, con la partecipazione dell'INPS, dell'INAIL e delle parti sociali).

Del resto, all'epoca, il ricorrente non sollecitò un riesame della pratica all'INAIL, né fornì all'Ente elementi ulteriori per riesaminare il caso.

Ciò posto, non deve sfuggire che, comunque, l'INAIL, pur estraneo al giudizio attivato da [redacted] per il riconoscimento dei benefici pensionistici ex L. 257/92 (cfr. sentenza del 22.4.1999, ove convenuto è solo l'INPS), a seguito dell'inoltro da parte della società datoriale, di un curriculum aggiornato (pervenuto in data 1.3.2001), riaprì la pratica del ricorrente e, sulla base di ulteriori approfondimenti tecnici - resi possibili dall'interessamento delle OO.SS. (che avevano avanzato istanza di riesame delle precedenti conclusioni alla luce delle risultanze elaborate da una specifica "Commissione Ministeriale Amianto" insediata presso il Ministro del lavoro e che, affrontando la problematica del comparto siderurgico nazionale, aveva raggiunto conclusioni che, secondo le OO.SS., erano estensibili anche all'A.S.T. di Terni in quanto svolgente lavorazioni simili a quelle di altri stabilimenti trattati in sede ministeriale), dalla consegna di ulteriore documentazione da parte della società datoriale e da sopralluoghi mirati effettuati dai tecnici CON.T.A.R.P. (cfr. parere aggiunto del 2.11.2000) - rilasciò al lavoratore nuova dichiarazione che attestava l'esposizione qualificata all'amianto per il periodo dal 24.4.1971 al 31.3.1973 e dal 15.10.1974 al 31.23.1988.

In definitiva, attesa la complessità degli accertamenti posti in essere, approfonditi anche in virtù della progressiva acquisizione di documentazione che originariamente non era nella disponibilità della Con.T.A.R.P. (e che solo nel tempo è stata fornita agli organi accertatori), non può imputarsi all'INAIL il mancato riconoscimento di un'esposizione qualificata all'amianto che, in modo incolpevole, non era emersa, nei termini qualitativi e quantitativi richiesti dalla legge, all'epoca della domanda del ricorrente. Certamente, in applicazione delle procedure previste, non era possibile all'INAIL rilasciare un'attestazione positiva al lavoratore in presenza di conclusioni difformi da parte della CON.T.A.R.P.

In definitiva, anche la domanda proposta nei confronti dell'INAIL non è suscettibile di accoglimento.

5. *Ad abundantiam*, mette conto evidenziare che la domanda è carente sotto il profilo della prova del danno. E invero, la prosecuzione dell'attività lavorativa non costituisce, di per sé, un fatto pregiudizievole, ben potendo il lavoro rappresentare una risorsa per la persona ed un momento di positiva esplicazione delle proprie potenzialità. Del resto, nell'atto introduttivo mancano puntuali allegazioni e deduzioni istruttorie idonee a dimostrare che, in concreto, il ricorrente è stato danneggiato dal protrarsi dell'attività lavorativa fino al 1999. La prova articolata sul punto (non suscettibile della richiesta integrazione in

considerazione delle peculiarità del rito) non è stata espletata in quanto superflua o, comunque, inammissibile, atteso che la dimostrazione delle circostanze genericamente allegare non avrebbe, comunque, fornito una prova adeguata del danno - biologico ed esistenziale - asseritamente subito.

6. La complessità della materia e la qualità delle parti integrano giusti motivi atti a legittimare una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.


Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED] e sulla domanda riconvenzionale proposta dall'INPS nei confronti dell'INAIL, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda proposta dal ricorrente e dichiara assorbita la domanda riconvenzionale proposta dall'INPS nei confronti dell'INAIL;
- 2) compensa tra le parti le spese processuali.

IL CANCELLIERE C.
(L. 10/11/2000)



IL GIUDICE DEL LAVORO
DOTT.SSA GABRIELLA PIANTADOSI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 1 GIU. 2012

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C.
(L. 10/11/2000)

